

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4502

DEL 12/10/2012

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/L - Investimenti nelle aziende agricole - Comparto Florovivaismo - Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Uccheddu Maria (C.F. CCHMRA50H49A359C).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal POR Sardegna - Misura 4.9/L Comparto Florovivaismo - Annualità 2006;
- PREMESSO** che il 12/07/2006 la ditta Uccheddu Maria ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura in oggetto;
- PREMESSO** che con determinazione n. 1937/2009 del 05/05/2009, notificata il 22/05/2009, veniva concesso alla ditta Uccheddu Maria un contributo corrispondente al 50% della spesa ammessa. Alla ditta veniva assegnato il termine di 12 mesi

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4502

DEL 12/10/2012

dal ricevimento della determinazione per la realizzazione degli investimenti e per la richiesta di accertamento finale;

PREMESSO che con nota n. 1937/A del 08/10/2009 è stata erogata alla ditta l'anticipazione pari all'80 % del contributo concesso;

PREMESSO che il 15/09/2011 la ditta ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento finale, con un ritardo di 15 mesi rispetto al termine di scadenza stabilito nella determinazione di concessione (23/05/2010);

PREMESSO che, in data 31/10/2011, il Servizio Territoriale del Medio Campidano ha adottato la Determinazione di liquidazione finale del contributo, applicando una penale del 2 per mille sul contributo liquidabile per ognuno dei 15 mesi di ritardo nella realizzazione degli investimenti e nella presentazione del certificato di regolare esecuzione;

PREMESSO che il 12/12/2011 la ditta ha proposto ricorso gerarchico - integrato da due note pervenute rispettivamente il 14/12/2011 e il 02/04/2012 - avverso il provvedimento di cui sopra, a mezzo del quale chiede l'annullamento della penale, rappresentando quanto segue: *"nonostante i lavori fossero terminati già nel dicembre 2010, la ditta ha incontrato notevoli difficoltà nel perfezionamento della documentazione necessaria per il collaudo, a causa della grave situazione economico-finanziaria e tecnico-produttiva verificatasi in conseguenza della caduta dei prezzi di vendita e, in particolare, per i gravissimi danni provocati dall'attacco di un nuovo fitofago nelle coltivazioni in serra, rilevato dal locale ufficio Laore"*. La ditta ritiene si tratti di eventi non imputabili a sua responsabilità e, pertanto, riconducibili a cause di forza maggiore. Sottolinea che, nonostante il bando della misura 4.9 non specifichi le cause di forza maggiore ammissibili a giustificazione della richiesta tardiva dell'accertamento finale, la materia è ampiamente contemplata dal Codice Civile e dalla giurisprudenza, i quali supportano il concetto che le cause sono

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4502

DEL 12/10/2012

definibili di forza maggiore allorquando non possano imputarsi a responsabilità del soggetto beneficiario e/o nel caso si tratti di circostanze eccezionali. Inoltre, al fine di comprovare l'entità del danno economico provocato alle coltivazioni dall'attacco del fitofago, la ditta allega la perizia di stima del danno redatta da un tecnico di parte;

CONSIDERATO che il bando esprime il giudizio *ex ante* dell'Amministrazione procedente in ordine all'idoneità delle clausole in esso contenute a garantire il rispetto delle finalità perseguite dalla specifica misura di finanziamento;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, e come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, il bando costituisce "**lex specialis**" del procedimento amministrativo attivato con la presentazione della domanda di finanziamento e può quindi legittimamente disporre norme *ad hoc* riguardo il mancato rispetto dei termini previsti per i vari adempimenti. Tali prescrizioni prevalgono quindi sulla disciplina generale definita dal Codice Civile e vincolano in modo inderogabile tutti i soggetti interessati: amministrazione procedente e ditte partecipanti;

PRESO ATTO che il bando della misura 4.9 non specifica direttamente le cause di forza maggiore ammissibili a giustificazione della richiesta tardiva dell'accertamento finale;

PRESO ATTO altresì, che il Reg. (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 - Regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - espressamente richiamato nei riferimenti normativi del bando della misura 4.9, elenca all'art. 39, comma 1, le categorie di forza maggiore che possono essere riconosciute;

EVIDENZIATO che il bando, seppur indirettamente come sopra specificato, prevede le cause di forza maggiore ammissibili;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4502

DEL 12/10/2012

EVIDENZIATO che il danno causato alla coltivazione dall'infestazione di un fitofago può essere riconosciuto come causa di forza maggiore solo qualora l'autorità competente abbia accertato lo stato di calamità ed emanato il provvedimento di riconoscimento del medesimo;

EVIDENZIATO che qualunque causa di forza maggiore deve essere comprovata da adeguata documentazione e notificata all'Amministrazione interessata in un tempo congruo, affinché questa possa accertare quanto dichiarato dalla ditta;

VISTO il paragrafo 11 del bando della misura 4.9, recante "Procedure operative", il quale dispone: "la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione deve essere presentata entro i termini fissati nel provvedimento di concessione, salvo proroghe; (.....) **il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovati, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere entro i 12 mesi assegnati per l'esecuzione dei lavori una proroga dei termini stabiliti.** (.....) In alternativa alla revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura percentuale pari al due per mille per ogni mese di ritardo";

CONSIDERATO che la ditta non ha richiesto la proroga del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori, nè ha notificato e comprovato tempestivamente le circostanze impeditive del rispetto di detto termine. Viceversa, tali circostanze vengono invocate solo in sede di ricorso;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 6476 del 13/09/2012;

Tutto ciò premesso e visto

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4502

DEL 12/10/2012

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Ucheddu Maria (C.F. CCHMRA50H49A359C);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima
- ART. 3** di far pubblicare la presente determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato